



Pirelli & C. S.p.A.

Relazioni all'Assemblea del 12 dicembre 2024

Modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri:

- a) modifica degli articoli 7 e 8 (Assemblea) afferente alla proposta di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998;**
- b) modifica degli articoli 11 e 12 (Amministrazione della Società) afferente alla proposta di introduzione della previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

(Unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria)

Relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024.

1) Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in sede straordinaria, per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale di Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**” o la “**Società**”) volte a recepire i recenti interventi al quadro normativo introdotti con la Legge 5 marzo 2024, n. 21¹ a sostegno della competitività dei capitali (la “**Legge Capitali**”) e con il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125², in attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (“**Decreto CSRD**”).

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano principalmente le modalità di intervento, esercizio del diritto di voto e rappresentanza in assemblea, al fine di permettere una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle adunanze assembleari, e la previsione di una nuova figura, diversa dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che, ove nominato, potrà attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto CSRD.

Con l’occasione, si propongono altresì interventi minori volti ad aggiornare le modalità di convocazione delle riunioni consiliari e – ad avviso del Consiglio – a migliorare il testo, al fine di dare maggiore completezza al documento.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui singoli articoli dello Statuto.

Articoli 7 e 8 (Assemblea)

Articolo 7: La Legge Capitali – mediante l’introduzione dell’art. 135-*undecies*.1 al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) – ha stabilito per le società quotate la possibilità di prevedere in statuto che l’intervento in assemblea e l’esercizio del

¹ Disponibile sul sito internet della Società nella sezione dedicata all’Assemblea.

² Vedi nota 1.

diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**").

L'istituto del Rappresentante Designato è stato introdotto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, in attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio dei diritti degli azionisti delle società quotate, al fine di incentivare la partecipazione dei soci di minoranza alle adunanze assembleari.

Tale istituto è stato ampiamente utilizzato nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia di Covid 19 quando, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**"), al fine di ridurre al minimo i rischi relativi all'emergenza sanitaria in corso, ha disposto che anche in deroga alle disposizioni statutarie, le società quotate potessero prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli aventi diritto al voto in assemblea avvenisse esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, oltre che - in tali casi - esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

La possibilità di cumulare nella stessa assemblea il ricorso al Rappresentante Designato in via esclusiva e la tenuta dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, escludendo, pertanto, la presenza fisica dei partecipanti, è stata altresì avallata dal Consiglio Notarile di Milano, con le Massime n. 187 dell'11 marzo 2020 "*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*" e n. 200 del 23 novembre 2021 "*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*".

La Società, nel rispetto della normativa *pro-tempore* vigente³, si è avvalsa di tale modalità di tenuta delle proprie assemblee a partire dal 2020, senza che l'intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione abbia determinato alcun inconveniente, ciò anche tenuto conto dello sviluppo di adeguate e affidabili tecnologie.

Pertanto, avvalendosi della facoltà introdotta dalla Legge Capitali e considerando le più recenti prassi in materia societaria nonché l'esperienza operativa maturata dalla Società, ferma restando la possibilità attualmente prevista in Statuto che il

³ Si segnala che le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee contenute nel Decreto Cura Italia sono state via via prorogate, da ultimo con la Legge Capitali fino al 31 dicembre 2024.

Consiglio di Amministrazione convochi l'assemblea degli azionisti nella tradizionale forma "in presenza", si propone di introdurre (i) un nuovo comma (quarto, con conseguente rinumerazione dei commi successivi) con la finalità di introdurre nel testo statutario la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato, nonché (ii) un successivo nuovo comma (quinto, con conseguente rinumerazione dei commi successivi) al fine di precisare che, qualora il Consiglio di Amministrazione opti per il ricorso al Rappresentante Designato in via esclusiva, la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di determinate condizioni.

La scelta relativa alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea dei soci nonché di esercizio del diritto di voto è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con riferimento a ciascuna adunanza assembleare e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dai regolamenti vigenti. La modalità di svolgimento di ciascuna riunione assembleare sarà indicata nel rispettivo avviso di convocazione.

Conseguentemente alle suddette proposte, si propone di modificare i commi primo e terzo per un mero coordinamento dei testi. Con riferimento al comma terzo, si propongono modifiche di carattere meramente formale. In relazione al comma decimo si propone una mera modifica di coordinamento dei testi, con il corretto riferimento.

Articolo 8: Si propone una mera modifica di coordinamento dei testi al settimo comma.

Articoli 11 e 12 (Amministrazione della Società)

Articolo 11: Il Decreto CSRD – mediante l'introduzione del comma 5-*ter* all'art. 154-*bis* TUF – ha previsto per gli emittenti soggetti agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità (quale è Pirelli) la possibilità di prevedere in statuto che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione alle norme del

Decreto CSRD sia *“resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto”*.

Pertanto, avvalendosi della facoltà introdotta dal Decreto CSRD, si propone di introdurre (i) un nuovo comma (ottavo, con conseguente rinumerazione dei commi successivi) con la finalità di prevedere nel testo statutario la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, di nominare per il futuro un dirigente che attesti la rendicontazione di sostenibilità, diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (**“Dirigente Preposto”**), nonché (ii) un successivo nuovo comma (decimo, con conseguente rinumerazione dei commi successivi) al fine di precisare i requisiti di professionalità e onorabilità che tale dirigente dovrà possedere.

Per completezza, si segnala che con delibera del 7 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole per quanto occorrer possa del Collegio Sindacale, ha dato atto che il mandato del Dirigente Preposto in carica è integrato, a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, con il compito di attestare la rendicontazione di sostenibilità, non avvalendosi della facoltà di incaricare un dirigente diverso dal Dirigente Preposto prevista dall’art. 18, comma 10, del Decreto CSRD.

Con riferimento ai commi settimo, nono e dodicesimo (questi ultimi come rinumerati), si propongono modifiche di carattere meramente formale.

Articolo 12: Si propone di modificare il quarto comma per aggiornare i mezzi di comunicazione mediante i quali è consentito convocare il Consiglio di Amministrazione, eliminando l’esplicito riferimento a modalità ormai in disuso.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, si propone di dare corso, nei termini di seguito riportati, alla modifica degli artt. 7, 8, 11 e 12 dello Statuto sociale di Pirelli.

2) Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3) Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino per i Soci l'insorgere del diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

4) Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

“l'assemblea straordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 7 e 8 (Assemblea), 11 e 12 (Amministrazione della Società) dello Statuto sociale

DELIBERA

- 1) di modificare lo Statuto sociale di Pirelli:
 - a) agli articoli 7 e 8 (Assemblea) per prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998;

b) agli articoli 11 e 12 (Amministrazione della Società) per introdurre la previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
Articolo 7	Articolo 7
<p>7.1 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.</p> <p>7.2 Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:</p> <p>a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione; b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo</p>	<p>7.1 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del presente statuto, il diritto di intervento, l'esercizio del diritto di voto, e la rappresentanza in assemblea e la presentazione di proposte di deliberazione sono regolati dalla legge e dallo statuto.</p> <p>7.2 Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.</p> <p>Salvo quanto previsto nell'avviso di convocazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del presente statuto, la delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:</p> <p>a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione; b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo</p>

<p>indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>	<p>indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ("Rappresentante Designato"). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati Il Rappresentante Designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>7.4 Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dai regolamenti vigenti, il Consiglio di Amministrazione può prevedere, indicandolo nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato, entro il termine e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione stesso nel rispetto di quanto previsto dalle medesime leggi e/o regolamenti vigenti.</p> <p>7.5 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 7 del presente statuto e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dai regolamenti vigenti, il Consiglio di Amministrazione può prevedere, indicandolo nell'avviso di convocazione, che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito:</p> <p>a. al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento</p>
--	--

<p>7.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>7.5 Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.</p> <p>7.6 I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.</p> <p>7.7 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei casi, con le modalità e nei termini di legge, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p> <p>7.8 Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 del presente statuto è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione</p>	<p>dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e</p> <p>c. agli intervenuti di partecipare alla discussione e al Rappresentante Designato di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>7.64 L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>7.75 Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.</p> <p>7.86 I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.</p> <p>7.97 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei casi, con le modalità e nei termini di legge, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p> <p>7.108 Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 97 dell'articolo 7 del presente statuto è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione</p>
---	--

<p>dell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>7.9 I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.</p>	<p>dell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>7.119 I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Articolo 8</p>
<p>8.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 8.2, la regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge.</p> <p>8.2 L'assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1 n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimento della sede operativa e amministrativa al di fuori del comune di Milano ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 3.1; - qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 3.2. <p>In deroga a quanto disposto al precedente articolo 8.1, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci di cui al presente articolo 8.2, nonché quelle dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente articolo 8.2 ovvero dei precedenti articoli</p>	<p>8.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 8.2, la regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge.</p> <p>8.2 L'assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1 n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimento della sede operativa e amministrativa al di fuori del comune di Milano ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 3.1; - qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 3.2. <p>In deroga a quanto disposto al precedente articolo 8.1, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci di cui al presente articolo 8.2, nonché quelle dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente articolo 8.2 ovvero dei precedenti articoli</p>

<p>3.1 e 3.2 sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.</p> <p>8.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è regolato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell’assemblea ordinaria della Società.</p> <p>8.4 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.</p> <p>8.5 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>8.6 La comunicazione prevista al comma 5 dell’articolo 8 del presente statuto è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.</p> <p>8.7 La comunicazione prevista al comma 5 dell’articolo 8 del presente statuto deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 8 del presente statuto sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.</p>	<p>3.1 e 3.2 sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.</p> <p>8.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è regolato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell’assemblea ordinaria della Società.</p> <p>8.4 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.</p> <p>8.5 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>8.6 La comunicazione prevista al comma 5 dell’articolo 8 del presente statuto è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.</p> <p>8.7 La comunicazione prevista al comma 5 dell’articolo 8 del presente statuto deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione di cui al comma 54 dell’articolo 8 del presente statuto sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.</p>
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
Articolo 11	Articolo 11

<p>11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.</p> <p>11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. posseda almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio nei casi consentiti dalla legge, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.</p> <p>11.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.</p> <p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in</p>	<p>11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.</p> <p>11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. posseda almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio nei casi consentiti dalla legge, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.</p> <p>11.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.</p> <p>11.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in</p>
--	--

<p>occasione delle riunioni ovvero per iscritto.</p> <p>11.5 Per la gestione della Società il Consiglio di Amministrazione delega poteri di gestione ordinaria ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso la firma sociale per i poteri conferiti.</p> <p>11.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.</p> <p>11.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p> <p>11.8 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p>	<p>occasione delle riunioni ovvero per iscritto.</p> <p>11.5 Per la gestione della Società il Consiglio di Amministrazione delega poteri di gestione ordinaria ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso la firma sociale per i poteri conferiti.</p> <p>11.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.</p> <p>11.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (“Dirigente Preposto”), previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p> <p>11.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un dirigente diverso dal Dirigente Preposto per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità (“Dirigente Attestatore”), previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Dirigente Attestatore scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p> <p>11.98 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p> <p>11.10 Il Dirigente Attestatore deve essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e possedere i requisiti di onorabilità</p>
---	--

<p>11.9 Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori e Vice Direttori, determinandone poteri ed attribuzioni. La nomina e revoca dei Direttori e dei Vice Direttori può essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.</p> <p>11.10 In relazione alle delibere consiliari attinenti nomina e revoca dall'ufficio dei Dirigenti con responsabilità strategica, e, pertanto (i) del Direttore Generale, (ii) del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari; (iii) del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società e, in generale (iv) dei manager qualificati ai sensi della procedura aziendale Executive Vice President, la proposta è riservata all'Amministratore Delegato e qualsiasi decisione contraria alla stessa potrà essere adottata solo con il voto di almeno i 4/5 del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p> <p>11.119 Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori e Vice Direttori, determinandone poteri ed attribuzioni. La nomina e revoca dei Direttori e dei Vice Direttori può essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.</p> <p>11.120 In relazione alle delibere consiliari attinenti nomina e revoca dall'ufficio dei Dirigenti con responsabilità strategica, e, pertanto (i) del Direttore Generale, (ii) del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari; (iii) del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società e, in generale (iv) dei manager qualificati ai sensi della procedura aziendale Executive Vice President, la proposta è riservata all'Amministratore Delegato e qualsiasi decisione contraria alla stessa potrà essere adottata solo con il voto di almeno i 4/5 del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Articolo 12</p>	<p>Articolo 12</p>
<p>12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato oppure da un quinto dei Consiglieri in carica.</p> <p>12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>12.3 Il Presidente (o chi ne fa le veci) comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché</p>	<p>12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato oppure da un quinto dei Consiglieri in carica.</p> <p>12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>12.3 Il Presidente (o chi ne fa le veci) comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché</p>

<p>adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.</p> <p>12.4 Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.</p> <p>12.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.</p> <p>12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p> <p>12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>12.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 3.3 e 11.10, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi.</p> <p>12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente o dal Segretario.</p>	<p>adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.</p> <p>12.4 Le convocazioni si fanno con comunicazione scritta da inviare via lettera, telegramma, telefax o posta elettronica o altro mezzo equivalente inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.</p> <p>12.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.</p> <p>12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p> <p>12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>12.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 3.3 e 11.10, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi.</p> <p>12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente o dal Segretario.</p>
---	--

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione

alla delibera che precede e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti”.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 7 novembre 2024